

Torino,

Alle Associazioni e agli
Ordini Professionali
delle province di
Torino e Cuneo

Alle Direzioni Provinciali
di Torino I e Cuneo

All.ti 1

Oggetto: Distruzione involontaria di documenti e/o merci a seguito di calamità naturali: adempimenti sostitutivi per i contribuenti danneggiati.

Come è noto, i recenti eventi alluvionali, che hanno colpito le zone del torinese e del cuneese, hanno causato gravi danni anche alle attività commerciali/industriali ed agli uffici, con distruzione di merci e documenti.

A seguito di ciò, sono pervenute a questa Direzione richieste di informazione circa i possibili comportamenti da adottare in caso di perdita della contabilità e/o delle merci per causa di forza maggiore.

Con la presente si intendono fornire le linee guida che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, i danni subiti e la distruzione della contabilità.

Nel caso di perdita involontaria di merci, la circolare 31 del 2006, al punto 4, della Direzione Centrale Accertamento, in allegato, alla quale si rinvia per gli ulteriori dettagli, chiarisce che la perdita di beni, dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente, può essere provata anche attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti.

Tale dichiarazione non deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, ma esibita, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

L'autocertificazione deve contenere il valore delle merci perdute indicato in contabilità e avere data certa. Ad essa va allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Per quanto riguarda la perdita involontaria dei documenti contabili a causa dei predetti eventi climatici, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell'inondazione.

Ad esclusivo uso interno, è vietata la pubblicazione all'esterno

Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:

- alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili;
- a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, fatture, ecc.) nel caso la distruzione riguardi anche tali elementi probatori.

La perdita incolpevole del documento che possa attestare una circostanza favorevole alla parte non la esonera, infatti, dall'onere della prova, ma le consente di superarne le ordinarie limitazioni (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione annuale) per ricostruire le scritture contabili andate distrutte¹.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lettera c) del D.p.R. 29 settembre 1973, n.600, l'accertamento induttivo è sempre possibile “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.

Il Direttore Regionale
Paola Muratori*
**firmato digitalmente*

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

¹ Si richiamano in tale senso le sentenze di Cassazione civile nn. 25713/2009, 5182/2011, 21233/2006